

Tribunale di Pordenone, 12 ottobre 2009 – Pres. Manzoni – Rel. Antonella Draoatto.

Privilegi - I.C.I. Imposta comunale sugli immobili – Privilegio – Esclusione.

L'art. 2752 codice civile, che prevede il privilegio per i crediti relativi ad imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge sulla finanza locale, ha inteso riferirsi solo ai crediti previsti dal R.D. n. 1175/1931 e poiché le norme che istituiscono privilegi non sono suscettibili di applicazione analogica, si deve ritenere che, in mancanza di espressa previsione normativa, il credito dei comuni per l'I.C.I. non sia assistito da privilegio alcuno. (fb) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

Il Tribunale (omissis)
ha pronunciato il seguente

Decreto ai sensi dell'art. 99 L. 267/42

Il ricorso deve essere rigettato.

Invero non ignora il collegio che alcune sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale di Milano hanno ammesso al privilegio previsto dall'art. 2752 ultimo comma c.c il credito degli enti comunali per Ici non pagata (vedi ad es. Trib di Milano sent. 27 novembre 2006 e sentenza 23 giugno 2008; in senso conforme la più risalente Corte di Appello di Milano 18 marzo 2003).

Tuttavia si ritiene che le motivazioni poste a fondamento di quelle decisioni non siano tali da consentire il superamento della posizione in proposito assunta dalla Suprema Corte di Cassazione. Si tratta di una posizione netta e chiara, sia pure assunta in relazione ad imposte locali diverse dall'Ici, e segnatamente in materia di Iciap e Tarsu.

Cassazione n. 7309/2006 si è infatti espressa ribadendo che l'art. 2752 u.c., che ha ad oggetto i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale, ha inteso riferirsi solo ai crediti previsti dalla legge sulla finanza locale di cui al R.D. n. 1175/1931 e successive modifiche e non alla legge istitutiva dell'Iciap che non prevede per il relativo credito alcuna prelazione. Altrimenti - prosegue la Corte - sarebbe inutiliter data l'ulteriore previsione del privilegio in parola anche per l'imposta comunale sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni, specificazione non necessaria ove il riferimento alla legge per la finanza locale avesse dovuto intendersi relativo a qualsiasi legge istitutiva di imposta, tassa o tributo dei comuni e delle province. Non a caso l'art. 2752 in parola rinvia alla "Legge per la Finanza locale" e non più genericamente alle "leggi per la Finanza locale".

Inoltre secondo giurisprudenza consolidata della Cassazione il regime dei privilegi non può essere interpretato, in mancanza di previsione espressa, in via analogica. Le norme che prevedono i privilegi sono cioè di stretta interpretazione e non consentono l'estensione del privilegio ad imposte non espressamente previste.

Anche Cass. 5297/2009 ha ribadito i sopra espressi principi, precisando che è ammessa solo l'interpretazione estensiva della norma in parola, con la conseguenza che la tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, originariamente inclusa in quelle previste dal R.D. 1175 del 1931 e solo successivamente scorporata dal testo unico per la finanza locale, deve essere ammessa al privilegio.

Per quanto riguarda l'Ici è noto che è stata istituita con una legge diversa e di molto posteriore (D.L.vo 504/92) al Regio Decreto in parola che non l'ha mai contemplata e che la legge istitutiva non prevede alcun privilegio per il relativo credito dell'ente comunale.

Né gioverebbe al comune ricorrente l'adesione del Tribunale ad una posizione intermedia (sostenuta da Tribunale di Monza con sentenza 6 giugno 2005) che ammette al privilegio quei Tributi che, pur non previsti nel testo del R.D. in parola, comunque erano già stati istituiti alla data di entrata in vigore del codice civile: come già detto infatti l'ICI è imposta del tutto nuova, istituita nel 1992, cinquant'anni dopo l'entrata in vigore del codice civile.

Si noti da ultimo che uno degli argomenti principali addotti dal Tribunale di Milano a sostegno della propria tesi - e cioè che è sostanzialmente irragionevole escludere il privilegio per un tributo (appunto l'Ici) che per entità e gettito concorre più di ogni altra fonte tributaria ad assicurare il finanziamento dei comuni e quindi a garantire da parte dell'ente locale la tutela degli interessi pubblici e generali a sostegno dei quali è evidentemente previsto il privilegio - dopo l'abrogazione dell'ICI sulla prima casa, con conseguente notevole diminuzione di quel gettito, ha perso gran parte della sua persuasività.

IL CASO.it

In conclusione si afferma che il privilegio invocato dal ricorrente ente comunale non si estende ad un'imposta come l'Ici non prevista dal T. Unico della leggi sulla finanza locale e conseguentemente si rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale rigetta l'opposizione.

Compensa le spese.

Pordenone, il 12 ottobre 2009